



Tribunale di Rimini



Ordine degli Avvocati di Rimini

COMUNICATO

Il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
ritenuto necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, rendere note le linee-guida condivise in ordine alla liquidazione dei compensi professionali per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del D.L. n. 1 del 24/01/2012, che all'art. 9 ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali del sistema ordinistico, e l'emanazione del relativo decreto ministeriale (ovvero di specifica disposizione transitoria);

dato atto

dell'interlocuzione avvenuta rispettivamente, con i magistrati e con la componente istituzionale della avvocatura;

ritenuto

che per l'attività professionale esaurita entro il 23 gennaio 2012 (per tale intendendosi quella in relazione alla quale è scaduto il termine per il deposito delle comparse conclusionali e con esse delle note spese ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.) trovano pacificamente applicazione le tariffe previgenti;

rilevato inoltre che la costante giurisprudenza di legittimità ha risolto il problema della successione temporale delle normative sulle tariffe attraverso la distinzione fra diritti e onorari, per cui per i primi il compenso cui fare riferimento è quello previsto dalle disposizioni di legge vigenti al momento in cui la prestazione è compiuta, mentre per gli onorari la tariffa applicabile è quella vigente al momento dell'esaurimento del mandato difensivo;

considerato, quanto alle attività professionali svolte anche solo in parte a far tempo dal 24 gennaio 2012 che, dovendo in ogni caso l'autorità giudiziaria procedere alla liquidazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trova applicazione, vertendosi in materia di esercizio delle professioni intellettuali, la disposizione di cui all'art. 2233 c.c. che prevede la determinazione del compenso - nel rispetto di criteri di adeguatezza all'importanza dell'opera (di cui elemento sintomatico è il valore della causa) e al decoro della professione - in via principale secondo le tariffe (ora abrogate) e gli usi e, in subordine, tramite determinazione del giudice sentito il parere dell'associazione professionale;

COMUNICANO QUANTO SEGUE

Richiamate le riflessioni sopra esposte:

1. con riferimento ai procedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari, immobiliari e ai procedimenti monitori si intendono applicati i compensi già precedentemente concordati e pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e oggetto di prassi ormai consolidata.
2. per tutti gli altri procedimenti civili, avuto riguardo al contenuto del richiamato art. 2233 cod. civ., le note spese andranno redatte utilizzando come riferimento i parametri ricavabili dalla precedenti tariffe professionali (D.M. 8 aprile 2004 n. 127);
3. per l'atto di precetto, che pure andrà redatto utilizzando gli stessi parametri di riferimento di cui al punto n. 2), al fine di prevenire inutile contenzioso, si evidenzia che – in ottemperanza ai principi espressi nei più recenti orientamenti della S.C. – le voci delle funzioni procuratorie riconosciute per la semplice redazione e notifica di tale atto sono: **Disamina, Esame titolo esecutivo** (per ogni titolo esecutivo), **Redazione atto di precetto, Scritto e collazione** (funzione dovuta ogni 4 facciate), **Richiesta notifica** (oltre a maggiorazione già prevista nelle tariffe abrogate se la notifica deve effettuarsi a più di una persona), **Ritiro originale di notifica, Esame relata di notifica** (per ciascuna relata), **Consultazioni col cliente, Corrispondenza informativa**, voci alle quali andrà aggiunto il compenso per **onorario**. Nel caso in cui il professionista, che redige il precetto non sia lo stesso che ha assistito la parte nel giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato, oppure nel caso in cui il professionista venga incaricato per la prima volta di dare esecuzione a titolo di formazione stragiudiziale, è dovuta anche la voce tariffaria: **Posizione e archivio**.
4. I su indicati criteri per la liquidazione saranno applicabili anche riguardo alle note spese depositate nei procedimenti penali dai procuratori delle parti civili costituite, dai difensori dei responsabili civili, nonché nei procedimenti – civili e penali - ove la parte assistita è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, e in quelle relative alla prestazione di attività difensiva svolta dai difensori d'ufficio ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p.

5. ai compensi così determinati andranno aggiunte le anticipazioni, le spese imponibili e il rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,50% a norma dell'art. 14 del D.M: 127/2004

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

avv. Giovanna COLLA



Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Rossella TALIA

